

**REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI
GALEATA E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
SOLIDARISTICHE PROMOSSE DALLE STESSE ISTITUZIONI**

Art. 1 – Finalità dell'albo e tipologia di attività

1. Il Comune di Galeata, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, può attivare forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito albo istituito ed eventualmente aggiornato annualmente con apposita deliberazione di Giunta, in attuazione del presente regolamento e secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 1998.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come segue le attività solidaristiche di cui al comma precedente:

a) Attività di supporto ai servizi socio-sanitari-educativi:

- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti;
- attività di supporto a favore di persone anziane e disabili;
- assistenza di segretariato sociale a favore di persone anziane;
- collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita familiare;
- collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri;

b) Attività di supporto per la valorizzazione patrimonio comune (servizio tecnico):

- piccole manutenzioni di aree verdi, valorizzazione e relativa cura del verde pubblico;
- attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali;
- attività di collaborazione per supporto e assistenza interventi imprevedibili e urgenti a tutela del territorio e incolumità pubblica;

c) Attività di supporto ai servizi culturali e sportivi:

- sorveglianza, aperture e chiusure presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc., o in occasione delle visite turistiche;

- sorveglianza e allestimento, supporto organizzativo e assistenza attrezzature durante manifestazioni pubbliche a carattere culturale, ricreativo e/o sportivo;
- attività di supporto al trattamento fisico dei documenti della Biblioteca Comunale, attività inerenti il diritto allo studio e l'organizzazione e promozione di iniziative culturali;
- partecipazione a progetti culturali e per il tempo libero, quali raccolta di testimonianze e documentazione, distribuzione di materiale promozionale, allestimento di mostre, letture pubbliche, ecc.;

d) Attività di supporto per la promozione del territorio e tutela animali (servizio attività economiche):

- supporto organizzativo e assistenza alla realizzazione di fiere, mercati, manifestazioni;
- tutela del benessere animale;

3. Eventuali ulteriori attività affidabili a singoli volontari potranno essere previste, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n.521/1998, in sede di aggiornamento dell'albo.

Art. 2 – Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego di volontari singoli

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità tali da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

2. L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 qualora tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per l'inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 3 – Coordinamento delle attività svolte dai singoli volontari

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 1 si coordinano con il Responsabile del Servizio competente per attività o dipendente da questi delegato, al quale compete:

a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari

inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o visite sul posto e/o colloqui con i fruitori e/o con i volontari.

2. All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 4 – Formazione dei volontari

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 5 - Obblighi a carico dei volontari e requisiti

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

2. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

3. Le persone che intendono svolgere attività di volontariato debbono possedere quali requisiti minimi la maggiore età e l'idoneità psicofisica acclarata da certificato medico. Ulteriori requisiti potranno essere previsti in relazione alla tipologia di attività da parte del Responsabile in sede di attivazione del rapporto collaborativo.

Art. 6 – Obblighi a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare

tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 7 – Eventuali rimborsi

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate e la possibilità di rimborso spese deve essere prevista nell'accordo di collaborazione sottoscritto tra il volontario ed il Responsabile del settore competente. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

Art. 8 – Rapporti con il mondo del volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 9- Rapporti tra cittadini, amministrazione e volontari

1.L'Albo di cui all'art. 1 può essere liberamente consultato dai cittadini per le finalità proprie della sua istituzione.

2.Eventuali rapporti collaborativi di qualsiasi tipologia giuridica e/o contrattuale che i cittadini intendano attivare direttamente con persone iscritte all'albo comunale dei singoli volontari, sono del tutto estranei alle finalità proprie dell'Albo e per essi l'Amministrazione comunale non è responsabile e non assume alcun tipo di onere.

3.I cittadini devono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal prestatore dell'attività, nè assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 10 – Instaurazione del rapporto di collaborazione

1. Il Responsabile di servizio che intenda attivare un rapporto di collaborazione con un volontario o più volontari per la promozione delle attività solidaristiche di sua competenza, è tenuto a sottoscrivere apposito accordo con la persona o le persone interessate contenenti almeno il seguente contenuto:

a. per l'Amministrazione:

a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;

a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

a.5 l'eventuale previsione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione con d.p.i. qualora necessari in ragione della tipologia specifica di progetto e del d.v.r. comunale;

a.6. l'eventuale impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b. per i volontari:

b.1. presentazione dell'ulteriore eventuale certificazione sanitaria di idoneità o dell'ulteriore documentazione richiesta dal Responsabile del Settore in relazione alla specifica attività da svolgere;

b.2. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b.3. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo

disponibili alle verifiche concordate;

b.4. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente, delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e della normativa/regolamenti sulla privacy, adottati da questo Ente.

Art.11 Gestione dell'albo dei volontari singoli

1. Previa pubblicazione di avviso alla cittadinanza, l'albo dei volontari singoli è istituito con deliberazione di Giunta iuistruta dal Servizio Affari Generali unitamente agli aggiornamenti ed alla modulistica eventualmente necessaria. L'Istituzione e l'aggiornamento avvengono sulla base delle domande di iscrizione pervenute e delle segnalazioni dei Responsabili di Servizio per quanto concerne le attività solidaristiche.

2. L'Albo deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) generalità complete del volontario autocertificate e soggette a verifica a campione;
- b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali si intende collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
- c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti per l'espletamento delle attività selezionate; tali informazioni saranno dichiarate dal richiedente e soggette a verifica a campione.

3. L'Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo del volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

- a) espressa rinuncia del volontario presentata in forma scritta;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;
- c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività come segnalate dai Responsabili del servizio interessato;
- d) per ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario indicata la disponibilità.